

Reg. gen. Sez. Lav. 2670/ 2023



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Antonia Garzia	Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi	Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino	Consigliere

ha pronunciato, all'udienza del 14/01/2026 la seguente

S E N T E N Z A CONTESTUALE

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. **RG 2670/ 2023**
vertente

TRA

INPS rappresentato e difeso dall'Avv. **SCIPLINO ESTER ADA**

APPELLANTE

E

MAURO CATALANI

APPELLATO CONTUMACE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE

APPELLATO CONTUMACE

E



INAIL rappresentato e difeso dall'avv. DE CARLO

APPELLATO

Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 4223 del 26.4.23

Conclusioni : come da scritti difensivi

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Roma, Catalani Mauro ha convenuto in giudizio l'Inps, l'Inail e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229022086839000 notificatagli il 2.07.2022, eccependo: l'omessa notifica degli avvisi di addebito e cartelle impugnate; l'intervenuta estinzione della contribuzione e dei premi oggetto di pretesa, per l'integrale decorso del termine quinquennale di prescrizione, in assenza di atti interruttivi; l'intervenuta decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 DPR n 602/73; difetto di motivazione; omessa specificazione del tasso degli interessi applicato; carenza di potere del sottoscrittore dell'atto impugnato; omesso invio dell'avviso bonario.

In data 26 aprile 2023 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo: *“dichiara parzialmente illegittimo l'atto di intimazione di pagamento n. 09720229022086839000 e prescritto il diritto di riscuotere le somme indicate con riferimento ai seguenti Avvisi di addebito: n. 39720130010442589000; n. 39720140032230654000; n. 39720150012254338000; n. 39720160025118342000. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa”*.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS sulla base di unico articolato motivo.

Ad avviso dell'Istituto avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare parzialmente illegittima l'intimazione in quanto dagli atti depositati ed in particolare con le precedenti intimazioni di pagamento approximate da ADER e non contestate (intimazioni di pagamento n. n. 097 2015 9115493944000 notificata il 23.10.2015 e intimazione di pagamento n. 097 2016 9054647865000 notificata il 28.10.2016) Catalani avrebbe avuto conoscenza degli avvisi di addebito in questione e pertanto l'onere di impugnazione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica sarebbe inutilmente decorso già con gli atti in parola, né sarebbe maturata successivamente ad essi alcuna prescrizione anche in virtù della sospensione emergenziale della riscossione nel periodo 2021/2022.



Catalani Mauro e ADER non si sono costituiti.

Si è costituito l'INAIL, rilevando il passaggio in giudicato del contenuto favorevole della sentenza del Tribunale quanto ai crediti INAIL riportati nelle cartelle sottese all'atto di intimazione impugnato e l'assenza di un proprio interesse all'impugnazione.

All'udienza odierna del 14 gennaio 2026 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.

L'appello è parzialmente fondato.

Preliminarmente si osserva che -in virtù del solo appello da parte dell'INPS- in relazione all'atto di intimazione di pagamento n. 09720229022086839000 notificato il 2 luglio 2022, originariamente opposto da Catalani Mauro l'odierno giudizio residua unicamente rispetto a quattro dei numerosi avvisi ivi contenuti ed in particolare rispetto alle somme indicate con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: n. 39720130010442589000; n. 39720140032230654000; n. 39720150012254338000; n. 39720160025118342000.

Così chiarito il perimetro del presente giudizio, giova prendere le mosse dalla considerazione che l'avviso di intimazione è sì un atto di riscossione, successivo ad atti impositivi, ma rientra nel novero di quelli indicati dall'art. 19 del d.lgs n. 546/1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (da ultimo Cass 20476 del 2025).

Il Tribunale ha ritenuto l'irregolarità degli avvisi in questione sulla base dell'incompletezza del documento prodotto attestante l'avvenuta notifica e *“per quanto concerne, invece, l'Avviso di addebito n. 39720130010442589000 avente ad oggetto l'omesso versamento relativo a Contributi IVS per l'anno 2007, alla data della sua notifica tramite Pec (25.01.2014) sono decorsi più di cinque anni, per cui la relativa pretesa creditoria risulta ormai prescritta”*.

La correttezza di tale accertamento non può che passare da un controllo -in virtù dei principi summenzionati- relativo all'esistenza di eventuali atti precedenti correttamente notificati e conseguentemente in grado di interrompere la prescrizione e far sorgere un onere di tempestiva impugnazione.

In tal senso osserva la Corte che agli atti (deposito di ADER in primo grado, all. 6), sono presenti delle precedenti intimazioni ed in particolare -volendosi concentrare su quella decisiva ai fini del giudizio- l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9054647865000 notificata il 28.10.2016.



Quest'ultima contiene al suo interno, tra gli altri, gli avvisi di addebito: n. 39720130010442589000; n. 39720140032230654000; n. 39720150012254338000. Si tratta di una circostanza in grado di paralizzare l'accertamento sulla regolarità degli atti successivi compiuta dal Tribunale e determina la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, alla luce della mancata tempestiva opposizione di tale atto.

È appena il caso di osservare che il documento presente in atti, in formato pdf riproduttivo della pec inviata in data 28 ottobre 2016, oltre ad essere completo di tutti gli elementi tramite cui identificare mittente e destinatario, è sufficiente a fornire prova dell'avvenuta notifica. Recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 30922 del 2024 ma v. anche Cass. n. 23213 del 2024, nonché Cass. n. 16445 del 2025) ha ribadito che *“la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.”*.

Sul punto, assume rilievo l'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, cd. C.A.D.), secondo cui le copie e gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Del resto, anche l'art. 2712 c.c. stabilisce che *“Le riproduzioni fotografiche, informatiche ... e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”*.

In assenza di irregolarità evidenti o specifiche contestazioni, Catalani Mauro avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9054647865000 notificata il 28.10.2016 per far valere la prescrizione degli avvisi ivi contenuti, e così non è stato. Né il successivo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 09720229022086839000 notificata il 2.07.2022 su cui verte l'odierno giudizio) ha determinato alcuna prescrizione medio tempore, in ragione della sospensione dei termini per la riscossione in virtù delle norme di natura emergenziale emanate nel periodo 2020/2021 (nello specifico DL n. 34/2020 del 19 maggio 2020 "Decreto Rilancio" artt 152-153-154, convertito con L. n. 77/2020, che ha sospeso le attività di riscossione fino al 31.08.2020; DL n. 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione, e precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio"; successiva proroga



fino al 31.12.2020 e poi fino al 30.06.2021 e successivamente al 31.08.2021 in virtù del DL n. 99/2021).

Pertanto, i tre avvisi di addebito n. 39720130010442589000; n. 39720140032230654000; n. 39720150012254338000, contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09720229022086839000 notificata il 2.07.2022 ma già compresi nell'intimazione di pagamento n. 097 2016 9054647865000 notificata il 28.10.2016 andavano impugnati a seguito di quest'ultima per far valere l'eccezione di prescrizione, che non può dunque essere accolta in questa sede, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma della regolarità della pretesa impositiva.

Infine, permane unicamente, come accertato dal Tribunale, l'incertezza sull'avviso di addebito n. 39720160025118342000, non essendo tale atto ricompreso nelle precedenti intimazioni , né essendo presente altra prova certa della relativa notifica e dunque la pronuncia sul punto va confermata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ferma la compensazione per il primo grado sono compensate per il presente grado , nonostante il parziale accoglimento dell'originario ricorso, limitatamente ad un solo avviso di addebito, stante la mancata costituzione del Catalani Mauro.

PQM

Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto dichiara l'illegittimità dell'intimazione n. 09720229022086839000 limitatamente all'avviso di addebito n. 39720160025118342000. Rigetta le restanti domande di Catalani Mauro . Compensa le spese del doppio grado

La Presidente

Maria Antonia Garzia

*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi

